



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23)

*Approvato con del. C.C. n. 11 del 28/02/2012
modificato con del. C.C. n. 17 del 26/03/2012
modificato con del. C.C. n. 02 del 27/03/2013
modificato con del. C.C. n. 90 del 31/10/2019
modificato con del. C.C. n. 13 del 11/03/2021
modificato con del. C.C. n. 86 del 29/12/2022*

Art. 1 – Istituzione e scopo dell'imposta

Art. 2 - Soggetti passivi e assolvimento degli obblighi tributari

Art. 3 - Strutture ricettive

Art. 4 – Esenzioni

Art. 5 - Utilizzo dell'imposta di soggiorno

Art. 6 - Criteri di commisurazione degli importi

Art. 7 – Soggetto responsabile del versamento dell'imposta e degli obblighi tributari

Art. 7/bis - Versamento dell'imposta da parte di soggetti gestori dei portali telematici e/o piattaforme on line

Art. 8 – Controllo ed accertamento

Art. 9 – Sanzioni e interessi

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 – Abrogato

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Istituzione e scopo dell'imposta

1. Il Comune di Monteriggioni, per la promozione delle attività turistiche sul territorio, istituisce una propria imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*).
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al Titolo II, Capo I Sezione I e Capo II Sezione II, III, IV e V, della L.R.T. n. 86/2019 "Testo Unico del sistema turistico regionale" negli alloggi o negli spazi aperti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R.T. n. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" presenti sul territorio comunale, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno¹.
3. I proventi possono essere utilizzati unicamente sulla base delle finalità nel presente



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

regolamento, coerentemente con quanto previsto in merito dalle norme di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetti passivi e assolvimento degli obblighi tributari²

1. Sono soggetti passivi dell'imposta gli "ospiti", ossia le persone fisiche che, senza avere domicilio fiscale sul comune di Monteriggioni, utilizzano l'offerta turistico/ricettiva esistente sul territorio, ivi compresa quella praticata attraverso la locazione di unità immobiliari di cui all'art. 70 della L.R.T. n. 86/2016 e all'art. 4 comma 1 del D.L. n. 50/2017 anche da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
1. /bis Non sono assoggettati all'imposta gli ospiti che utilizzano le strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 in fascia oraria diurna compresa tra le ore 10,00 e le ore 17,00.
2. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che intervengono nel pagamento dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Monteriggioni e sono responsabili dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1 – ter del D.lgs 14.03.2021 n. 23 (*Modificato da: Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 25*) e all'art. 4 comma 5 ter del D.l. 24.04.2017 n. 50 (*Modificato dalla Legge 21.06.2017 n. 96*)³
3. I soggetti di cui al punto 2 sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, secondo le modalità ed i termini da essi indicati⁴

Art. 3 - Strutture ricettive⁵

1. Sono **assoggettate** all'imposta gli ospiti che pernottano:
 - a) nelle strutture ricettive di cui alla L.R.T. n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" ed in particolare:
 - o negli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel, i capeggi, i villaggi turistici e le aree di sosta di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I, art. 17 e seguenti;
 - o nelle case per ferie, gli ostelli, i rifugi escursionistici, gli esercizi di affittacamere,



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

- i bed and breakfast, le case/appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca i residence di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni I, II, III e IV;
- nelle locazioni turistiche di cui al Titolo II, Capo II, Sezione V art. 70;
- b) negli alloggi e gli spazi aperti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R.T. n. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana".

Art. 4 - Esenzioni⁶

1. Sono **esenti** dall'imposta di soggiorno:
- a) i minori fino al compimento del 13° anno di età;⁷
 - b) le persone che pernottano in quanto ricoverati per trattamenti in regime di "day hospital", in ospedali e case di cura, e loro accompagnatori;
L'esenzione è subordinata alla presentazione, da parte di colui che intende usufruire dell'esonero, di certificazione prodotta dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di ricovero,
La mancata produzione della certificazione della struttura sanitaria entro dieci giorni dal termine del periodo di pernottamento comporta l'applicazione dell'imposta e la sanzione amministrativa di € 50,00;
 - c) gli accompagnatori di persone ricoverate in ospedali o case di cura e le persone e loro accompagnatori, sottoposte a visite mediche specialistiche e/o accertamenti diagnostici. L'esenzione è subordinata alla presentazione, da parte di colui che intende usufruire dell'esonero, di certificazione prodotta dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di ricovero.
La mancata produzione della certificazione della struttura sanitaria entro dieci giorni dal termine del periodo di pernottamento comporta l'applicazione dell'imposta e la sanzione amministrativa di € 50,00;
 - d) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica in ragione di ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e) *(abrogato)*;
 - f) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

- calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- g) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica⁸.

Art. 5 - Utilizzo dell'imposta di soggiorno

1. Le entrate dell'imposta di soggiorno sono utilizzate per il finanziamento e l'incentivazione di interventi e/o progetti in materia di promozione turistica, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - b) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza (anche in ambito intercomunale) ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, delle infrastrutture e delle iniziative dedicate al sostegno del turismo e della mobilità c.d. lenta o dolce su itinerari e/o percorsi riconosciuti a livello locale, nazionale ed europeo;
 - c) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli dedicati al turismo accessibile;
 - d) interventi promozionali da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - e) progetti volti a favorire il soggiorno presso le strutture ricettive del territorio comunale durante i periodi di bassa stagione;
 - f) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - g) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. A tale scopo, il Comune di Monteriggioni ad ogni revisione dell'importo dell'imposta di cui trattasi, procederà alla preventiva consultazione delle associazioni di categoria, al fine di ricercare suggerimenti ed indicazioni utili per il miglior impiego dei relativi introiti.
3. Il Comune, con cadenza annuale, presenterà al Consiglio comunale, per la relativa presa d'atto, una relazione sulla realizzazione degli interventi realizzati con gli introiti dell'imposta.



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Art. 6 - Criteri di commisurazione degli importi

1. La misura dell'imposta di soggiorno è determinata per persona in ragione della tipologia, delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture ricettive come risultante dalla classificazione ai sensi della vigente normativa regionale. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale⁹.
- 1/bis Nel caso di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo, il relativo importo è determinato sulla base della tariffa e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.¹⁰
2. L'imposta non può superare la misura massima di 5 euro giornalieri per ospite.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nel territorio del comune di Monteriggioni¹¹.
4. Il gestore rilascerà al cliente una ricevuta numerata di pagamento, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite, nella quale saranno annotati l'importo dell'imposta di soggiorno, il nominativo del cliente e della struttura ricettiva, il periodo di soggiorno e le eventuali esenzioni¹².
5. E' consentito il rilascio di una ricevuta unica per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari.
6. *Comma abrogato*¹³

Art. 7 - Soggetto responsabile del versamento dell'imposta e degli obblighi tributari ¹⁴

1. Sono soggetti responsabili del versamento dell'imposta:
 - a. I gestori delle strutture ricettive che incassano direttamente i corrispettivi od i canoni del soggiorno;
 - b. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme On Line, cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare ed incassando od intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi.
2. Il soggetto responsabile del versamento dell'imposta è tenuto:
 - a. ad informare gli ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

- nonché dei casi di esenzione;
- b. alla riscossione dell'imposta di soggiorno e al successivo riversamento al Comune delle relative somme. Il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta dovrà avvenire, sempre con l'indicazione della causale, trimestralmente secondo le modalità indicate con la delibera di approvazione delle tariffe.
E' consentito anche il versamento di acconti mensili con saldo a chiusura del medesimo trimestre.
 - c. a dichiarare all'ente, entro i quindici giorni successivi al trimestre di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni di cui al precedente articolo 4 e relative dichiarazioni sostitutive;
 - d. in qualità di responsabile dell'imposta (ai sensi dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020), al versamento della medesima anche nel caso in cui il soggetto passivo rifiuti il pagamento; l'inosservanza delle norme regolamentari commessa dai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, ivi compresa la mancata compilazione del suddetto modulo di rifiuto, deve essere tempestivamente segnalata dai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza ¹⁵;
 - e. a comunicare mensilmente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese, nonché il relativo periodo di permanenza, nonché gli importi da versare con apposita procedura telematica; ¹⁶
 - f. a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
 - g. a trasmettere la Dichiarazione Annuale esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23; la Dichiarazione Annuale è presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
 - h. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

soggiorno per almeno 5 anni¹⁷.

- i. I gestori delle strutture ricettive, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune¹⁸

**Art. 7/bis - Versamento dell'imposta da parte di
soggetti gestori dei portali telematici e/o piattaforme on line¹⁹**

1. I soggetti di cui al precedente art. 7 comma 1 lett. b) del presente regolamento possono stipulare apposite convenzioni con il Comune di Monteriggioni per l'ulteriore disciplina dell'incasso e del riversamento dell'imposta.
2. I gestori dei portali telematici e/o delle piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti di cui al precedente art. 7 comma 1 lett. a) nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e, in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Monteriggioni; rimangono a carico dei gestori delle strutture ricettive gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione, con riguardo ai pernottamenti prenotati od offerti al di fuori dei canali telematici e/o on line.
3. Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, sulle strutture diverse da quelle di cui all'art. 18 (Alberghi) della L.R.T. n. 86/2016, la Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può prevedere l'applicazione di una tariffa unica in sede di prenotazione con eventuale obbligo di pagamento del differenziale direttamente al gestore della struttura.
4. I soggetti di cui al precedente art. 7 c. 1 lett. b), gestiranno le esenzioni tramite rimborso gestito direttamente e su richiesta del soggetto esente con obbligo di rendicontazione al Comune di Monteriggioni.
5. Ulteriori modalità operative per l'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo sono definite in apposito atto convenzionale.

Art. 8 - Controllo ed accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni, sulla base della



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

documentazione trasmessa ai sensi dei precedenti articoli 7 e 7/bis²⁰.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il contrasto all'elusione ed il recupero dell'evasione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune²¹.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 161 e comma 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).
4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001 (Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero) cui si fa rinvio.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

- 01 Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo²².
1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*). Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9 e n. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*).
2. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 1, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione alla scadenza prevista dal precedente articolo 7, nonché per l'omissione o violazione di ciascuno degli obblighi discendenti dalle



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

disposizioni di cui al medesimo articolo 7, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000.

3. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, ai sensi della disciplina vigente.
2. L'ufficio tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, è inferiore a 12,00 euro. L'ufficio è conseguentemente esonerato dai relativi adempimenti.

Art. 11 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dev'essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nei casi di riversamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti successivi dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è presentata su istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del responsabile dell'ufficio tributi comunale.
3. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione, il Comune metterà a disposizione dei soggetti interessati apposita modulistica, scaricabile anche dal sito istituzionale dell'ente.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad 12,00 euro.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

Art. 13 - (Abrogato)²³

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio informatico. Le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo regolamento è altresì pubblicato per esteso sul sito informatico del Comune.
2. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.

¹ comma modificato con delibera C.C. n. 90/2019; la versione precedente così recitava: "*Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*"

² articolo modificato con delibera C.C. n. 90/2019; la versione precedente così recitava: "*1. Sono soggetti passivi della presente imposta gli "ospiti", ossia le persone fisiche che, senza avere domicilio fiscale sul comune di Monteriggioni, hanno la possibilità di utilizzare l'offerta turistica esistente sul territorio, ivi compresa quella praticata attraverso unità immobiliari le quali, pur aventi i requisiti strutturali e/o igienico-edilizi della civile abitazione, hanno un utilizzo a carattere turistico-ricettivo e vengono gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità. Pertanto, anche l'ospite di unità abitative di tipo residenziale date in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, sebbene gestite in forma non imprenditoriale, è assoggettato al pagamento della suddetta imposta. 1. Non sono assoggettati all'imposta gli ospiti che utilizzano le strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 in fascia oraria diurna compresa tra le ore 10,00 e le ore 17,00. 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Monteriggioni.*"

³ Comma modificato con delibera C.C. n. 86/2022; la versione precedente così recitava: 1. Il gestore della struttura ricettiva: a) ai sensi dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo; b) quale agente contabile di fatto, è tenuto alla riscossione dell'imposta e al riversamento della stessa e alla presentazione del conto della gestione al Comune di Monteriggioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

⁴ Comma introdotto con delibera C.C. n. 86/2022;

⁵ articolo modificato con delibera C.C. n. 90/2019; la versione precedente così recitava: "*1. Sono interessate dall'applicazione dell'imposta di cui trattasi: a) le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui al Titolo II, capo I e capo II del testo unico in materia di turismo emanato con legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi in materia di turismo) ad esclusione degli ostelli di cui all'articolo 48 della l.r. 42/2000, di proprietà comunale, e destinati all'accoglienza di turisti e/o fruitori del c.d. turismo "sostenibile" effettuato su itinerari e/o percorsi riconosciuti a livello nazionale ed europeo; b) le strutture ricettive agrituristiche di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana); c) le civili abitazioni locate per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); Per strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: A. alberghi e relative dipendenze; B. residenze turistico alberghiere e relative dipendenze; C. residenze d'epoca alberghiere; Per strutture ricettive extralberghiere all'aperto, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: A. campeggi (esercitati anche nell'ambito di attività agrituristiche); B. aree di sosta attrezzate. Per strutture ricettive extra alberghiere per ospitalità collettiva, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e*



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

non esaustivo: A. case per ferie; B. ostelli. Per strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: A. case e appartamenti per vacanze; B. residence; C. esercizi di affittacamere; D. attività ricettive a conduzione familiare (es. "bed and breakfast"); E. attività ricettive in esercizi di ristorazione; F. alloggi nell'ambito di attività agrituristiche; G. residenze d'epoca; H. ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

⁶ articolo modificato con delibera C.C. n. 90/2019; la versione precedente così recitava: "1. Sono esonerati dall'imposta di soggiorno: a) minori entro il dodicesimo anno di età; b) persone che soggiornano in quanto ricoverati o assistenti di persone ricoverate (anche per trattamenti in regime di "day hospital") in ospedali e case di cura, oppure e in tal caso per una sola notte, persone, e loro accompagnatori, sottoposte a visite mediche specialistiche e/o accertamenti diagnostici. L'esenzione è subordinata alla compilazione presso la struttura ricettiva, da parte di colui che intende usufruire dell'esonero, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale viene attestata la finalità del pernottamento. La dichiarazione sostitutiva è effettuata su apposito modello tipo scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni costituenti il presupposto delle esenzioni. A tale riguardo, nel modello sopra citato dovrà essere riportata apposita dicitura in base alla quale il soggetto che ha usufruito dell'esenzione è tenuto a produrre (anche per posta ordinaria, per fax o per e mail) al Comune, entro i successivi trenta giorni dalla data di effettuazione del pagamento alla struttura ricettiva, l'apposita certificazione di ricovero da parte della struttura sanitaria presso la quale lo stesso è avvenuto. In caso di accertata dichiarazione mendace, oltre all'attivazione del procedimento penale a carico del dichiarante, verrà irrogata una sanzione amministrativa dell'importo di 50,00 euro. La mancata produzione della certificazione della struttura sanitaria nel termine sopra indicato equivale a dichiarazione mendace; c) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica in ragione di ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti; d) soggetti che alloggiano negli ostelli di cui al precedente articolo 3 comma 17; e) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario."

⁷ Comma modificato con delibera C.C. n. 86/2022; il precedente comma così recitava: a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;

⁸ comma introdotto con delibera C.C. n. 86/2022;

⁹ comma modificato con delibera C.C. n. 90/2019; la versione precedente così recitava: "La misura dell'imposta di soggiorno è determinata per persona in ragione della tipologia, delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture ricettive come risultante dalla classificazione ai sensi della vigente normativa regionale nonché dal conseguente prezzo di soggiorno praticato. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale."

¹⁰ Comma introdotto con delibera C.C. n. 90/2019

¹¹ Comma modificato con delibera C.C. n. 86/2022; la versione precedente così recitava: 1. L'imposta si applica fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nel territorio del comune di Monteriggioni.

¹² Comma modificato con delibera C.C. n. 86/2022; la versione precedente così recitava: "Il gestore rilascerà al cliente una ricevuta di pagamento nella quale saranno annotati l'importo dell'imposta di soggiorno, il nominativo del cliente e della struttura ricettiva, il periodo di soggiorno e le eventuali esenzioni. La ricevuta di pagamento, previa comunicazione da parte del titolare della struttura, potrà essere emessa con le seguenti modalità:

a) documento intestato al Comune di Monteriggioni tramite procedura informatizzata messa gratuitamente a disposizione dall'amministrazione comunale;

b) documento intestato alla struttura, tramite procedura informatizzata della medesima;

c) documento intestato al Comune di Monteriggioni tramite bollettario prestampato.

¹³ Comma abrogato con del. C.C. n. 86/2022; il comma così recitava: "Il gestore è tenuto a conservare copia delle ricevute rilasciate per un periodo di cinque anni dalla loro emissione"; trattasi di ripetizione in quanto analoga previsione è contenuta nell'art. 7 c. 2 lett. h).

¹⁴ articolo modificato con del. C.C. n. 90/2019; la precedente versione così recitava:

Art. 7 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva: 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti: a) ad informare i propri ospiti, in appositi spazi (es. tariffari), dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno nonché dei casi di esenzione; b) alla riscossione dell'imposta di soggiorno e al successivo riversamento al Comune delle relative somme. Il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta dovrà avvenire, sempre con l'indicazione della causale, trimestralmente tramite una delle seguenti modalità: A. direttamente presso la tesoreria comunale; B. sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; C. mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Monteriggioni presso la tesoreria comunale. E' consentito anche il versamento di acconti mensili con saldo a chiusura del medesimo trimestre. c) a dichiarare all'ente, entro i quindici giorni successivi al trimestre di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni di cui al precedente articolo 4 e relative dichiarazioni sostitutive; d) a segnalare eventuali casi di rifiuto di pagamento, con indicazione delle relative generalità, ai fini di consentire l'effettuazione dell'attività di recupero da parte del Comune. A tal fine, il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare il cliente dell'obbligo di sottoscrivere l'atto di notorietà redatto su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale e attestante il mancato



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

pagamento dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa al Comune entro il termine di cui al precedente comma c) ed avviene anche senza il consenso degli interessati, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*); e) in qualità di agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del testo unico emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), alla trasmissione del relativo conto della gestione, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa in materia.

¹⁵ Lettera modificata con delibera C.C. n. 13/2021; la precedente versione così recitava: "d. *a segnalare eventuali casi di rifiuto di pagamento, con indicazione delle relative generalità, ai fini di consentire l'effettuazione dell'attività di recupero da parte del Comune. A tal fine, il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare il cliente dell'obbligo di sottoscrivere l'atto di notorietà redatto su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale e attestante il mancato pagamento dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa al Comune entro il termine di cui al precedente comma c) ed avviene anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679*";

¹⁶ Lettera modificata con del. C.C. n. 13/2021; la precedente versione così recitava: *in qualità di agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del testo unico emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alla trasmissione del relativo conto della gestione, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa in materia e secondo le modalità indicate nella delibera di approvazione delle tariffe*

¹⁷ Lettere f), g) e h) inserite con del. C.C. n. 13/2021

¹⁸ Comma introdotto con delibera C.C. n. 86/2022

¹⁹ Articolo inserito con delibera C.C. n. 90/2019

²⁰ Comma modificato con del. C.C. n. 90/2019; la precedente versione così recitava: 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni, sulla base della documentazione trasmessa ai sensi dei precedenti articoli 7.

²¹ Periodo introdotto con delibera C.C. n. 86/2022

²² Comma introdotto con delibera C.C. n. 86/2022

²³ Articolo abrogato con del. C.C. n. 90/2019